



COMUNE DI MARENO DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE INFORMATICO

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 78 DEL 15/11/2024

OGGETTO:	Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e salvaguardia della qualità dell'aria.
----------	--

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;
- il D.Lgs. 13.08.2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente – conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di Giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10.11.2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite e di essere venuta meno al rispetto della Direttiva 2008/50/CE; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da A.R.P.A.V. su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM10 permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

CONSIDERATO che la Regione del Veneto:

- con D.G.R. n. 122 del 23.02.2015 "Indicazioni inerenti alla combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006" ha dato la facoltà ai Sindaci di sospendere differire o vietare mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali, sulla base delle valutazioni effettuate dall' A.R.P.A.V. nel semestre dal 01 ottobre al 31 marzo;
- con D.C.R. n. 90 del 19.04.2016 ha approvato l'Aggiornamento al P.R.T.R.A., che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti (polveri sottili, idrocarburi policiclici aromatici, biossido di azoto) comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme;

- con D.G.R. n. 836 del 06.06.2017 ha recepito lo "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", c.d. "Accordo Padano" e che tale accordo è stato sottoscritto il 09.06.2017 dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- con D.G.R. n. 1500 del 16.10.2018, ha demandato ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali richiamando la facoltà dei Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;
- nel corso del Comitato regionale di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 10.09.2019, sono stati comunicati gli adempimenti derivanti dall'Accordo di programma, ovvero le misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10, le quali definiscono una serie di misure a scala locale (compresi i Comuni con meno di 30.000 abitanti) per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da A.R.P.A.V.;
- con D.G.R. n. 1855 del 29.12.2020 ha approvato la "Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 13.08.2010, n. 155", in vigore dal 01.01.2021;
- con D.G.R. n. 238 del 02.03.2021 ha approvato il "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea" da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano;
- con D.G.R. n. 1089 del 09.08.2021 ha approvato gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure di cui alla precedente D.G.R. n. 238/2021 avente ad oggetto "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea";
- con D.G.R. n. 786 del 12.07.2024 ad oggetto "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021" ha esteso la validità delle misure di divieto e limitazione previste dalla D.G.R. n. 238/2021 fino all'approvazione dell'aggiornamento del P.R.T.R.A., adottato con D.G.R. n. 480 del 02.05.2024

VISTA la D.C.R. del Veneto n. 57 del 11.11.2004 che approva il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) e la successiva D.G.R. n. 3195/2006 con cui è stata approvata la zonizzazione del territorio regionale in base ai risultati dei monitoraggi;

VISTI:

- il Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel P.R.T.R.A. e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;
- le indicazioni fornite dal C.I.S., negli incontri del 09.07.2020, del 11.08.2020 e 10.03.2021 in cui viene illustrato il "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea" approvato con D.G.R. n. 238 del 02.03.2021 nei quali si è deciso di mantenere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure del Piano coordinato tra le regioni del Bacino Padano discusso nell'incontro del 05.01.2021 ai fini di una maggiore efficacia delle stesse, nonché negli incontri successivi;

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Mareno di Piave, nella zonizzazione approvata con DGRV 2130/2012, è stato classificato in zona IT0513 "Pianura Capoluogo Bassa Pianura", mentre nella nuova zonizzazione approvata con DGRV 1855/2020 in zona IT0524 "Zona Pedemontana";
- il comune di Mareno di Piave ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e non rientra nell'agglomerato;

RILEVATO che l'Accordo Padano (D.G.R. n. 836/2017) prevede:

- che le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto; il sistema di azioni è modulato su tre gradi di allerta per il PM10 con un sistema "a semaforo" e precisamente:
 - **nessuna allerta - semaforo verde:** nessun superamento misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) della concentrazione di PM10 inferiore a 4 giorni;
 - **livello di allerta 1 - semaforo arancio:** attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - **livello di allerta 2 - semaforo rosso:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;
- l'ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- che le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- che i cittadini potranno visualizzare le informazioni A.R.P.A.V. relative ai livelli di allerta all'indirizzo: <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>;

VISTA la nota della provincia di Treviso prot. n. 2024/60128 del 24/10/2024, pervenuta al protocollo comunale n. 15351 in data 24/10/2024, con la quale viene trasmesso il verbale del Tavolo Tecnico Zonale del 03/10/2024 e viene rivolto ai Comuni l'invito a redigere le Ordinanze di recepimento delle misure straordinarie per la qualità dell'aria in adempimento a quanto previsto dalla DGR n. 786 del 12/07/2024, pubblicata nel BUR n. 97 del 19/07/2024;

CONSTATATO che è necessario intervenire per evitare che la situazione di pericolo determinata dall'aumento delle polveri sottili nell'aria, oltre i limiti consentiti, provochi danno alla incolumità pubblica ed in particolare alle persone più deboli (anziani, bambini, ecc.);

RITENUTO quindi, al fine di tutelare la salute dei cittadini, di recepire le misure straordinarie per la qualità dell'aria in adempimento a quanto previsto dalla DGRV 786/2024;

VISTI:

- la L.R. Veneto n. 33/1985 e ss.mm.ii "Norme per la tutela dell'ambiente";
- la L. n. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
- l'articolo n. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" in cui è prevista la facoltà per i Comuni "di sospendere, differire o vietare la combustione del

materiale vegetale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tali attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

- l'art. 106 del Regolamento di Polizia Locale del Comune di Mareno di Piave che disciplina l'Accensione di fuochi nel territorio comunale;
- la D.G.R.V. n. 122 del 27/02/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- il D.M. dell'Ambiente n. 186 del 07/11/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- l'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa,

l'adozione, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 30/04/2025 delle seguenti misure urgenti:

- 1) Divieto di installazione di generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" e di continuare a utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione inferiore a "3 stelle" in allerta verde; divieto di installazione di generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" in allerta arancio e rosso (classificazione ai sensi DM 7.11.2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo.**
- 2) Divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale da attività agricole e forestali, vegetali, di cui all'art. 185, comma 1, lettera f, D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm. e ii., fatta eccezione per la combustione, di materiali vegetali secchi nell'ambito delle manifestazioni della tradizione popolare, denominata falò/Panevin, nel periodo dal 05 al 17 gennaio e per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dell'autorità preposta e di combustione di nidi di processionaria del pino.**
Con riferimento ai tradizionali falò/Panevin, gli stessi sono consentiti:
 - se di tipo collettivo e rientranti nella tradizione locale, ripetuti nel corso degli anni;
 - con altezza e diametro massimi di mt. 4,5.**E' fatto obbligo di presidiare il falò/Panevin fino allo spegnimento dello stesso.**
- 3) Limite di 19°C, con tolleranza di 2°C, per le temperature medie delle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;**
- 4) Obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellet, di potenza termica inferiore a 35 Kw, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, parte II, sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;**
- 5) divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde per inquinamento atmosferico (sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o interrimento immediato);**
- 6) Di prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ed ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole quali:**
 - a) copertura delle strutture di stoccaggio dei liquami;**
 - b) l'applicazione di corrette modalità di spandimento di liquami zootecnici, nei periodi in cui è consentito ed obbligo di interrimento entro 24 ore;**
 - c) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati dalla normativa nitrati);**

- d) potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento di liquami;**

INVITA

inoltre a osservare i seguenti comportamenti individuali di salvaguardia della salute:

- in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
- in linea generale esiste una serie di comportamenti, di seguito di massima indicati, che se attuati ed evitati, permettono di ridurre i rischi per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
 - a) limitare l'uso di veicoli a motore, privilegiando per quanto possibile, per i piccoli spostamenti, in movimenti a piedi o in bicicletta;
 - a) evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata;
 - b) evitare esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate ad alto inquinamento;
 - c) in auto azionare gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinate;
 - d) evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare.
- ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute di tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione;
- INFORMARSI e prendere visione dei bollettini ARPAV sullo stato di qualità dell'aria consultando i link dedicati:

<http://www.arpa.veneto.it/temiambientali/aria/informazione-al-pubblico-sui-livelli-di-pm-10>

ed ancora, ad attenersi ai seguenti comportamenti virtuosi per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria:

- durante i periodi di criticità che coincidono in particolare con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, è utile che la popolazione attui una serie di azioni volontarie, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:
- le aziende di trasporto pubblico locale devono privilegiare i mezzi a minore emissione,
- rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale,
- incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), ed in particolare se diesel;
- utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero di veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
- tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
- limitare le velocità massime ai 40 km/h in abito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli, sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
- limitare le temperature nelle abitazioni ad un massimo di 20°C e rispettare gli orari di accensione degli impianti;
- revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
- non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva.

DISPONE

- che la presente Ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio, sarà pubblicata sul sito internet del Comune (www.comune.marenodipiave.tv.it) ed affissa nei luoghi ed esercizi pubblici;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
 - alla Regione Veneto
 - alla Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
 - all'ARPAV di Treviso
 - alla Prefettura di Treviso
 - all'azAenda ULSS n. 2
 - al Corpo Unico di Polizia Locale del Coneglianese
 -
 - al Comando dei Carabinieri di Susegana

al Commissariato di Polizia di Conegliano

INFORMA CHE

- il presente provvedimento deve intendersi efficace dalla data di pubblicazione sino al 30 Aprile 2025;
- il mancato rispetto delle prescrizioni dell'Ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 8 agosto 2000, n. 267 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;
- gli organi di Polizia sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;
- ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034 del 6.12.1971) oppure in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (DPR n. 1199 del 24.11.1971).

IL SINDACO



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Mareno di Piave ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.